TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Art. 116 t.u.i.r.

Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria

L'opzione di cui all'articolo 115 puo' essere esercitata con le stesse modalita' ed alle stesse condizioni, ad esclusione di quelle indicate nel comma 1 del medesimo articolo 115, dalle societa' a responsabilita' limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di societa' cooperativa. L'opzione non puo' essere esercitata, o se esercitata perde efficacia, nel caso di possesso o di acquisto di una partecipazione con i requisiti di cui all'articolo 87. Si applicano le disposizioni del terzo periodo del comma 3 dell'articolo 115 e quelle del primo e terzo periodo del comma 3 dell'articolo 8.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2004, non più in vigore dal 12 agosto 2006 · versione 111

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico delle imposte sui redditi
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Titolo	II — Imposta sul reddito delle società
Capo	II — Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti
Sezione	I — Determinazione della base imponibile
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-delle-imposte-sui-redditi/art-116-opzione-per-la-trasparenza-fiscale-delle-societa-a-ristretta-base/versione/111

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it